



Procedura aperta per l'appalto dei lavori per la realizzazione del Nuovo Museo degli Innocenti (MUDI) e opere complementari.

Risposte ai quesiti

D1: in riferimento alla gara del MUDI vorrei capire se il requisito relativo alla capacità da dichiarare, relativa alla movimentazione e stoccaggio opere d'arte , ovvero delle *referenze* all'uopo richieste, possa essere un requisito di cui si può chiedere l'avvalimento. In altri termini ci si può avvalere di ditte (magari qualificate in categoria OS2 e quindi aduse al prelievo al restauro ed al successivo ricollocamento delle opere d'arte) che possano dimostrare ciò? Ed inoltre, poiché nella declaratoria delle categorie di lavori a pag 1 del Disciplinare si legge...*Opere provvisoriale e movimentazione opere arte/allestimenti e arredi € 72.011,19..* è questo l'importo che si deve dimostrare relativamente a quanto sopra ?

A mio sommo parere nel caso, auspicabile, che detto requisito possa essere comprovato con avvalimento, credo che a ciò siano maggiormente preposte ditte qualificate in OS2 , anziché ditte di...facchinaggio puro!

Peraltro, come sempre detto nel disciplinare, tale requisito deve essere comprovato con *certificati di regolare esecuzione , attestato di buon esito* ecc. che sono certificati che si rilasciano evidentemente ad imprese di costruzioni e/o restauro e non a imprese di traslochi!

A meno di non potere *avvalersi* di ditte specializzate in trasporti di quadri per mostre, fiere, aste, allestimenti extramuseali, etc...

R1: E' consentito il ricorso all'avvalimento anche per quanto riguarda il requisito di cui trattasi. Tale requisito, tuttavia, non può ricondursi a quanto previsto nella categoria OS2 in quanto essa riguarda "*l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria (...)*" di beni immobili e mobili di interesse storico artistico. Il disciplinare di gara prevede invece che "*dovranno essere possedute dall'impresa specifiche referenze (...) e un'esperienza almeno triennale nella movimentazione e nello stoccaggio di opere d'arte per musei e mostre.*" Detto requisito è dimostrabile attraverso idonea documentazione che certifichi l'esecuzione di lavori analoghi e ne attesti il buon esito.

D2: In riferimento alla gara in oggetto, chiediamo se le categorie OS3, OS28 E OS30, possono essere qualificate dalla OG11.

R2: Le categorie specialistiche OS3, OS28 ed OS30 non possono essere riconducibili alla categoria generale OG11.

D3: Per la lavorazione inerente alle opere provvisoriale e movimentazione opere d'arte e arredi potrà essere affidata "in subappalto" a società del settore in possesso dei requisiti di



cui al disciplinare di gara.

R3: Sì, purché il partecipante dichiari l'intenzione di voler subappaltare tale lavorazione tra le dichiarazioni dell'Allegato B del disciplinare di gara.

D4: Per le categorie OS28 e OS30 essendo in possesso della relativa classifica II e III possono essere integrate nella categoria OG11 con relativa classifica IV, oppure possono essere subappaltate per intero a società specializzate del settore con la relativa qualificazione SOA nonostante la sommatoria degli importi OS28 e OS30 rappresenti il 37%» dell'intero importo.

R4: Le categorie specialistiche OS28 ed OS30 non possono essere riconducibili alla categoria generale OG11.

Dette categorie non possono essere subappaltate per intero in quanto l'importo di ogni singola categoria è superiore al 15% dell'importo totale dei lavori e superiore a 150.000 euro (vedi art. 37 comma 11 D.lgs 163/2006 e artt. 92 comma 7 e 109 comma 2 del D.P.R. 107/2010).

D5: I lavori "opere provvisoriale e movimentazione opere arte/allestimenti e arredi" a quale categoria di quelle elencate nell'allegato A del DPR 207/10 sono riconducibili e se gli stessi sono subappaltabili.

R5: I lavori "opere provvisoriale e movimentazione opere arte/allestimenti e arredi" non trovano una tipologia equivalente nell'allegato A (vedi risposta R1). Detto requisito è dimostrabile attraverso idonea documentazione che certifichi l'esecuzione di lavori analoghi e ne attesti il buon esito. Ad ogni modo tali lavorazioni possono essere subappaltate (indicandole tra quelle che si intende subappaltare nell'apposito punto dell'Allegato B del Disciplinare di gara). Rimane inteso che il soggetto che eseguirà le lavorazioni dovrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto.

D6: con riferimento alla gara di appalto, si chiede se, in caso di ATI, le lavorazioni "Opere provvisoriale e movimentazione opere d'arte/allestimenti ed arredi" possano essere assunte in verticale da uno specifico soggetto partecipante all'Associazione per la quota dell'1,30 - corrispondente al peso specifico delle opere sul totale dei lavori - e se per la dimostrazione del possesso dei requisiti debba farsi riferimento alle disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.

R6: Le lavorazioni "Opere provvisoriale e movimentazione opere d'arte/allestimenti ed arredi" devono essere assunte da un soggetto in possesso dei requisiti, per la cui dimostrazione sono necessarie le specifiche referenze richieste al punto 1 del Bando di Gara.

D7: si chiede conferma che l'impresa qualificata per le movimentazioni delle opere d'arte



può essere un'impresa subappaltatrice e che il nominativo della stessa non è obbligatorio indicarlo in sede di partecipazione alla gara, conseguentemente le referenze specifiche richieste nel bando e disciplinare di gara che devono essere prodotte a dimostrazione della capacità tecnica professionale nella movimentazione stoccaggio di opere d'arte per musei e mostre, dovranno essere dichiarate e documentate dall'impresa subappaltatrice solamente in caso di aggiudicazione dell'appalto.

R7: Le lavorazioni relative alle “opere provvisoriale e movimentazione opere arte/allestimenti e arredi” possono essere subappaltate (vedi risposta R3). In tal caso non è obbligatorio indicare il nominativo dell'impresa che eseguirà tali lavorazioni tra le dichiarazioni di gara. Rimane inteso che il soggetto che eseguirà le lavorazioni dovrà dimostrare il possesso dei requisiti richiesti al momento della richiesta di autorizzazione al subappalto.

D8: In riferimento alla relazione generale paragrafo 4.4 “Destinazioni d'uso al piano terzo “ si riporta:

“[...] Per le partizioni orizzontali e verticali che andranno a delimitare lo spazio della libreria-caffetteria vengono infatti impiegate lastre in EFTE.”

Ciò non trova riscontro nel Computo metrico estimativo di gara (PE G 6.01.1 CME edili).

Si chiede quindi conferma che quanto rappresentato alla tavola “PE A 6.21.1 particolare 10E_+3” riguardante l'involucro del bar è da intendersi arredo al pari di tavole, librerie, divani e banconi rappresentate nella medesima tavola architettonica, e quindi escluso dal presente appalto.

R8: Le partizioni orizzontali e verticali graficizzate negli elaborati relativi al terzo piano, che delimitano la caffetteria, sono escluse dall'appalto, così come gli arredi fissi e mobili rappresentati. La descrizione nella relazione e la graficizzazione negli elaborati, hanno il solo scopo di fornire alle imprese le informazioni necessarie per comprendere meglio quello che complessivamente verrà realizzato al terzo piano e tenerne conto nelle lavorazioni invece previste nel computo metrico. Lo stesso vale per le nuove porte di accesso dalla piazza SS. Annunziata, non incluse in questo appalto, ma indicate negli elaborati grafici al solo scopo di spiegare le opere murarie da realizzare per la loro successiva installazione.

D9: Con la presente sono a richiedere le seguenti precisazioni in merito alla gara :

a) L'attuale esistenza di un servizio di vigilanza delle opere d'arte e suo eventuale mantenimento durante il periodo di esecuzione di lavori.

b) Tale servizio dovrà essere incrementato durante la presenza del cantiere, sia durante l'attività che il periodo di chiusura (notturno e festivo)

c) Su chi ricade la Responsabilità oggettiva in caso di furti o danneggiamenti.

R9: Ad oggi, ovviamente, le opere sono custodite e sorvegliate. Dovendo essere conservate nell'area del futuro cantiere, la custodia, la conservazione e la sorveglianza di tutto quanto presente all'interno dell'area (comprese le opere d'arte) spetterà all'impresa che eseguirà i lavori.



D10 : nel caso in cui l'Impresa partecipante non sia in possesso dei requisiti per svolgere la "movimentazione delle opere d'arte", può partecipare in ati con un operatore economico in possesso del solo requisito per svolgere la suddetta attività e, in caso affermativo, si chiede quale ruolo può rivestire detto soggetto all'interno dell'ati, se mandante o altro ruolo che codesto Ente vorrà indicare, anche in considerazione che l'importo delle "opere provvisoriale e movimentazione opere arte/allestimenti e arredi" risulta essere inferiore ad euro 150.000,00.

Qualora ciò fosse ritenuto da Codesto Spettabile Ente non "percorribile", si chiede se detta attività possa essere oggetto di subappalto o di avvalimento.

R10: l'impresa in possesso dei requisiti per svolgere le lavorazioni di "movimentazione delle opere d'arte" può essere una tra quelle costituenti un raggruppamento temporaneo. E' comunque possibile, come detto, ricorrere all'avvalimento o subappaltare tali lavorazioni (vedi risposte precedenti).

D11: In riferimento alla gara, abbiamo riscontrato che nella stima analitica dei costi per la sicurezza è prevista una voce (codice S1.05.001.050.002) per costo utilizzo di piattaforma autocarrata con operatore nella quantità di ore 51 ad euro cad. 120,00. Tale importo non si riscontra nel totale della stima dei costi per la sicurezza. Si richiedono chiarimenti.

R11: L'utilizzo della piattaforma autocarrata non è previsto, pertanto non compare nell'importo totale sui costi della sicurezza. Tale voce è un refuso di soluzioni valutate precedentemente alla stesura definitiva della relazione PEG 3.08.1.

D12: È confermato che il requisito relativo alla realizzazione di opere provvisoriale e movimentazione opere arte/allestimenti ed arredi previsto nel bando di gara, ed il conseguente possesso di specifiche referenze (certificazione di regolare esecuzione, attestazioni di buon esito, ecc..) rilasciate da precedenti committenti dalle quali siano desumibili il possesso dei requisiti tecnico professionali necessari e un'esperienza almeno triennale nella movimentazione e nello stoccaggio di opere d'arte per musei e mostre può essere soddisfatto, ai fini della partecipazione, anche dichiarando di voler subappaltare completamente le opere stesse ad impresa priva di Attestazione SOA?

Inoltre, qualora la risposta fosse affermativa, il requisito dovrà essere dimostrato già in sede di comprova dei requisiti ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/06 o solo successivamente, in fase di aggiudicazione?

R12: vedi risposte precedenti.

D13: a) la "...relazione tecnico descrittiva costituita da massimo di 15 facciate dattiloscritte in formato A4..." indicata al punto B – a) del suddetto disciplinare (pag. 10) è riferita alla proposta migliorativa nel suo insieme oppure a ciascuno degli elementi oggetto della



proposta migliorativa (4.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3)?

b) il “...fascicolo costituito da un massimo di 20 fasciate in formato A3 contenente...” indicato al punto B – b) del suddetto disciplinare (pag. 10) è riferito alla proposta migliorativa nel suo insieme oppure a ciascuno degli elementi oggetto della proposta migliorativa (4.1.1 – 4.1.2 – 4.1.3)?

R13: Le 15 fasciate (formato A4) della relazione tecnica e le 20 fasciate (formato A3) del fascicolo dovranno contenere la proposta nel suo insieme.

D14: a) nell'elenco prezzi “...delle lavorazioni migliorative proposte dal concorrente...” indicato al punto C –b) del suddetto disciplinare (pag. 11) dovranno essere indicati anche i prezzi delle lavorazioni migliorative ancorché riconducibili, conformemente a quanto stabilito nel PSC a base di gare, a costi della sicurezza?

b) nella lista delle lavorazioni dovranno essere aggiunte anche le lavorazioni migliorative ancorché riconducibili, conformemente a quanto stabilito nel PSC a base di gare, a costi della sicurezza e che pertanto non trovano alcun riscontro nelle lavorazioni che si propone di sostituire?

R14: le proposte migliorative potranno riguardare anche lavorazioni riconducibili ad elementi descritti ed illustrati nel PSC, tuttavia tali proposte non dovranno alterare i costi della sicurezza che rimangono invariabili e non soggetti a ribasso, né tanto meno potranno compromettere l'efficacia del PSC.

D15: all'art. 3 comma 2 del suddetto disciplinare viene menzionato l'allegato P al D.Lgs 207/10 come riferimento per i criteri adottati nella valutazione dei punteggi; mi conferma che è invece l'allegato G quello di riferimento?

R15: Sì, in effetti è l'allegato G. Ad ogni modo anche nell'allegato P punto II sono previsti gli stessi metodi di calcolo.

D16: ritorno sull'argomento già trattato riguardante le categorie specialistiche previste nel bando OS3-OS28-OS30 e la possibilità per l'impresa di concorrere se in possesso della generale OG11 per importo equivalente. Poiché il vigente Regolamento degli Appalti di cui al DPR 207/2010 all'art.79 comma 16 secondo paragrafo recita:” l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS3,OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta”, vi chiedo di confermare la possibilità per le imprese iscritte alla categoria OG11 di concorrere alla gara in oggetto.

R16: Si ribadisce quanto affermato (nelle risposte R2 e R4) in quanto si “tiene conto della particolare natura della qualificazione in OG11 che è una qualifica generale ma nello stesso tempo è anche una qualifica che include lavorazioni contenute in diverse qualifiche speciali e che può essere ottenuta proprio avendo eseguito lavori in quelle qualifiche



speciali. Di tale particolarità ha tenuto conto il legislatore che ha dettato, con l'art. 79 del DPR 207/2010, una specifica disciplina sulla questione ed ha stabilito, al comma 16, le percentuali di lavori nelle diverse categorie speciali che consentono l'iscrizione nella categoria generale OG11 ed i limiti entro i quali il possesso della qualificazione nella categoria generale OG11 può consentire di eseguire lavori anche nella categorie specializzate OS3, OS28 e OS30" (Consiglio di Stato, Sez. V, 7/3/2011 n. 1422).

Per quest'ultimo aspetto si chiarisce quanto già confermato richiamando la circostanza che questa Stazione Appaltante applicherà in modo tassativo quanto previsto dal citato art. 79, comma 16 del DPR 207/2010.

D17: Con riferimento al punto b): "*misure finalizzate alla riduzione delle interferenze dovute alla presenza di altri cantieri o lavori in altre zone della sede monumentale (Ex Guardaroba)*", di cui all'elemento 4.1.2. "*Miglioramento degli aspetti relativi alla gestione delle interferenze e delle criticità.*"; al fine di valutare la riduzione delle interferenze dovute alla presenza di altri cantieri, si richiede se sono presenti, o saranno presenti, nel complesso dell'Istituto, altri cantieri oltre a quello previsto per il recupero e adeguamento dell'Ex Guardaroba. Nel caso di risposta affermativa si richiede di indicare le caratteristiche tecniche, operative e temporali di detti cantieri.

R17: non è possibile stabilire oggi quanti e quali interventi di manutenzione si renderanno necessari negli anni in cui dureranno i lavori per il nuovo MUDI. Sarebbe però gradito conoscere come l'Impresa che si aggiudicherà l'appalto in oggetto sarà in grado di gestire eventuali interferenze o problematiche connesse a lavori che dovessero rendersi necessari in altre zone dell'Istituto.

D18: Con riferimento all'elaborato PE G 3.08.1 – Planimetria di Cantiere TAV6 – P. Terra – del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove si rileva il possibile uso, quale area di stoccaggio di cantiere, di una porzione dell'area scoperta della "Corte delle Donne"; si richiede se nulla osta alla previsione di una completa occupazione dell'intera area scoperta della su citata corte, precisando che saranno lasciati nella disponibilità dell'Istituto le aree coperte del porticato in modo tale da lasciare inalterati i percorsi "esterni" al cantiere come previsti dal PSC, per l'accesso e lo svolgimento delle attività dell'Istituto e degli altri Enti e/o soggetti che hanno sede all'interno dell'Istituto.

R18: Quanto richiesto sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice, così come ogni altra proposta relativa agli elementi di cui ai punti 4.1.2 e 4.1.3 del Disciplinare di gara.

D19: Per il progetto MUDI, vorremmo meglio capire:

a) quali e quante lampade devono essere considerate regolabili ed, in particolare, utilizzando quale protocollo di regolazione (Dali, DMX, 1-10VDC , Regolazione a taglio di



Fase, etc).

b) Per quanto riguarda le lampada non regolabili devono comunque essere gestite dal sistema di controllo che quindi garantisce automatismi di accensioni e spegnimenti. Quante accensioni indipendenti?

c) La regolazione della luce in base alla luminosità rilevata in quali zone deve essere effettuata?

d) Il software di gestione e supervisione va integrato con quali e quanti comandi locali?

R19:

a) Gli apparecchi richiesti con dimmerazione sono quelli indicati nell'elenco voci agli articoli EM.120, EM.121, EM.127, EM.117 ed EM.118; gli articoli EM.120 ed EM.121 sono previsti con sistema di controllo DMX; l'articolo EM.127 è previsto con sistema di controllo Dali, e gli articoli EM.117 ed EM.118 sono predisposti per regolazione locale a taglio di fase.

b) Come rilevabile dagli schemi elettrici e dagli elaborati grafici, molti circuiti luce sono comandati ON/OFF tramite sistema domotico programmabile a seconda delle esigenze e necessità gestionali della committenza e/o tramite comandi manuali centralizzati.

c) Non sono previsti sistemi di regolazione con luce naturale.

d) Non sono previsti comandi locali gestiti dal sistema di supervisione.

D20: Sul bando viene indicata come data di scadenza per la presentazione delle offerte il giorno 28/12/2011, ma non viene indicata l'ora entro la quale e' possibile consegnare l'offerta. Qual e'?

R20: Entro le ore 20,00 (orario di chiusura della portineria dell'Istituto).

D21: In merito all'elemento 4.1.2a "*misure volte alla mitigazione delle interferenze con lo svolgimento delle attività dell'Istituto e degli altri Enti e/o soggetti che hanno sede all'interno dell'Istituto*" si chiede quanti e quali Enti operino e gli eventuali orari delle attività che essi svolgono.

R21: Le principali funzioni presenti all'interno della Sede e i relativi orari sono i seguenti:

- Asili nido e scuola materna comunale, lun/ven orari di entrata 7,30/9,30 orari di uscita 13,00/18,00;
- Ambulatori e consultori AUSL: lun/ven dalle 7,30 alle 20,00;
- Uffici Unicef: dalle 7,30 alle 24,00;
- Uffici Istituto: lun/ven dalle 7,00 alle 20,00;
- Biblioteca: lun/ven dalle 9,30 alle 17,30;



- Salone Brunelleschi: convegni e conferenze occasionali;
- Chiesa: messa giorni festivi;
- Sono presenti infine due strutture di accoglienza (Casa Madri e Casa Bambini) attive 24 ore al giorno tutti i giorni.

D22: In merito all'inizio dei lavori "Ex Guardaroba" che nei documenti a disposizione non è segnalato, si chiede dov'è ubicato e di quale/i edificio/i si tratta.

R22: E' stato pubblicato sul sito dell'Istituto e reso scaricabile uno schema grafico riepilogativo di tutte le funzioni presenti nella Sede monumentale per descrivere ulteriormente gli spazi e le attività accolte.

D23: con quali cantieri si dovrà operare in contemporanea durante l'esecuzione dei lavori oggetto di questo appalto e di che tipologia si tratta?

R23: vedi risposta R17.

D24: Al fine di poter rispondere adeguatamente al punto 4.1.2b "*misure finalizzate alla riduzione delle interferenze dovute alla presenza di altri cantieri o lavori in altre zone della sede monumentale (Ex Guardaroba)*" si chiede per quanto riguarda i lavori dell'Ex Guardaroba:

- di poter ricevere la seguente documentazione: PSC del nuovo cantiere e relativi disegni dell'accantieramento;
- la data di inizio e il tempo contrattuale degli stessi.

R24: E' stato pubblicato sul sito dell'Istituto e reso scaricabile il Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al futuro cantiere dell'"Ex Guardaroba".

La data presunta di inizio lavori è entro dicembre 2011. I lavori dureranno 730 giorni.

D25: Al fine di ottemperare nel miglior modo possibile alle disposizioni di gara, si chiede a codesto spett. Ente di mettere a disposizione in formato editabile (dwg) i file delle tavole architettoniche della sicurezza e degli impianti meccanici.

R25: Non si ritiene necessario fornire gli elaborati in formato editabile.

D26: Per l'accantieramento previsto nel PSC l'onere dell'occupazione suolo pubblico così come previsto nei disegni del PSC per l'area di cantiere ed i ponteggi, durante il tempo contrattuale è un costo a carico dell'impresa o dell'ente appaltante?



R26: E' a carico dell'impresa, come specificato dall'art.64 del Capitolato Speciale di Appalto-Norme Generali (elaborato PEG 4.01.1).

D27: Si chiedono informazioni in merito alle attività svolte negli ambienti posti al piano primo e secondo del corpo di fabbrica adiacente la Corte delle Donne che ospita al Piano Terra gli Uffici dell'AUSL e la Sala San Giovanni; tali locali sono riportati negli elaborati Tav. PE A 3.03.1 – Rilievo Pianta Piano Primo, e Tav. PE A 3.04.1 – Rilievo Pianta Piano Secondo. In particolare si richiede il tipo di attività svolta, da quale istituzione od ente sia esercitata, se si tratta di attività aperte al pubblico, l'orario giornaliero praticato e l'eventuale orario di apertura al pubblico.

R27: vedi risposte R21 ed R22.

D28: Relativamente alla voce NP00 “opere propedeutiche per lo stoccaggio di opere d'arte e movimentazione e deposito di opere d'arte” gradiremmo sapere se comprende oltre a quanto espressamente in essa indicato, anche la ricollocazione nei luoghi originari delle opere movimentata.

R28: No, detta voce non comprende la ricollocazione delle opere movimentate.

D29: Nella relazione tecnico-descrittiva di max 15 facciate in A4 possono essere inseriti disegni e/o immagini a chiarimento di quanto viene esposto oppure devono essere riportati solo nel fascicolo in A3?

R29: la relazione potrà contenere tutto quanto ritenuto opportuno a descrivere e illustrare la proposta offerta.

D30: in merito alla lavorazione “...SPOSTAMENTO FOSSA BIOLOGICA” inserita nella tavola PEG 3.02.01 – Cronoprogramma, chiede il seguente chiarimento:

- l'ubicazione attuale e futura della citata fossa biologica.

R30: Più che di fossa biologica si tratta di un pozzetto di ispezione che si trova attualmente nel locale che verrà adibito a nuova cabina ENEL, e che dovrà essere portato all'esterno del locale. Le lavorazioni previste per lo spostamento del pozzetto sono indicate nell'elaborato “PE M 4.13.1”

D31: Si chiede se è possibile prevedere modifiche nel layout di cantiere presente all'interno del PSC dei locali Ex-guardaroba in funzione delle possibili interferenze con le aree di cantiere oggetto del bando.

R31: Il cantiere relativo ai lavori dell'Ex-guardaroba è in fase di avvio. Se ne prevede



l'istallazione, come detto, entro fine dicembre 2011. Le proposte dovranno dunque tener conto del cantiere presente al fine di ridurre il più possibile le interferenze ed i disagi che potrebbero verificarsi.

D32: Considerando i tempi brevi per redigere la proposta migliorativa richiesta, relativa alle opere di cui in oggetto, si chiede la possibilità di avere a disposizione, alcuni elaborati grafici essenziali, in formato dwg.

R32: viste le numerose richieste in proposito, è stato pubblicato sul sito un file in formato dwg contenente alcuni disegni di cantiere.

D33: In merito al criterio 4.1.1” proposte di soluzione relative alla gestione dei lavori ” ed in particolare il capitolo “b) modalità di raggiungimento e mantenimento delle condizioni ambientali dei locali destinati ad ospitare le opere d’arte per l’intera durata dei lavori (v. elaborato PEA 6.33.1)””; si chiedono, al fine di ottemperare, a pieno, tale capitolo, maggiori informazioni circa gli impianti esistenti per il raggiungimento ed il mantenimento delle condizioni ambientali di tali locali.

R33: Attualmente è presente un impianto che agisce sulla sola temperatura dei locali. Detto impianto tuttavia sarà oggetto di integrazioni e modifiche durante l'esecuzione dei lavori e pertanto è opportuno che l'Impresa che eseguirà i lavori garantirà, tramite gli accorgimenti che riterrà più efficaci ed idonei, le condizioni climatiche (di temperatura, umidità, purezza, ecc...) degli ambienti che ospiteranno le opere d'arte anche indipendentemente dall'impianto oggi presente.

D34: in riferimento all'offerta economica, poiché le soluzioni migliorative di cui ai punti 4.1.2 e 4.1.3 dell'offerta tecnica sono riferite principalmente al miglioramento degli aspetti contemplati nel psc, i cui costi sono fissi, invariabili e non soggetti a ribasso, chiede se le lavorazioni migliorative con il relativo costo netto devono essere indicate in calce alla lista delle lavorazioni (quindi incluse nel prezzo complessivo netto offerto) e contestualmente riportate nell'elenco prezzi offerto al lordo del ribasso d'asta.

R34: vedi risposta R14.

D35: in riferimento alla movimentazione delle opere d'arte chiede se al completamento dei lavori le stesse dovranno essere ricollocate al loro posto originario con onere a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori.

R35: vedi risposta R28.

D36: In relazione alla movimentazione e protezione delle opere d'arte si richiede i seguenti



chiarimenti:

- 1- le opere che si trovano nel coretto al secondo piano devono essere movimentate e/o protette?
- 2- l'affresco staccato che si trova nella sala della ludoteca dell'asilo deve essere movimentato e/o protetto?
- 3- Le teche dei codici, antifonari e i volumi espositivi che al momento del sopralluogo si trovavano nella sala della pinacoteca dovranno essere movimentati?

R36:

- 1- Sì, le opere dovranno essere movimentate e protette;
- 2- l'affresco del Poccetti e il frammento di affresco di fronte devono essere protetti in loco, permettendo l'ispezione per la verifica del loro stato di conservazione;
- 3- I codici andranno tolti dalle teche e conservati in sicurezza nella sala adibita a deposito. Le teche vanno movimentate e trasferite in luogo indicato al momento della movimentazione ma comunque limitrofo alle sale espositive;

D37: Premesso che al momento del sopralluogo la sala della pinacoteca era in fase di allestimento per una mostra e le opere erano già state in parte trasferite o comunque coperte avremo bisogno di chiarire la collocazione dei seguenti dipinti:

- "La Madonna in trono col Bambino e angeli, adorata dalle nocentine" di Francesco Morandini detto il Poppi;
- "Madonna col Bambino" stucco policromo di Antonio Rossellino.

R37: La madonna del Poppi si trova nella parete alla destra di chi entra, a circa metà della navata della Pinacoteca. Lo stucco di Antonio Rossellino si trova nella alla destra dell'arco che introduce nella sala del Ghirlandaio.

D38:

1) Le specifiche referenze richieste all'impresa partecipante alla gara (certificazione di regolare esecuzione, attestazioni di buon esito ecc.) rilasciate da precedenti committenti (pubblici o privati) dalle quali siano desumibili il possesso dei requisiti tecnico professionali necessari e un'esperienza almeno triennale nella movimentazione e nello stoccaggio di opere d'arte per musei e mostre:

- 1) devono essere presentate in fase di presentazione di offerta il 28.12.11?
- 2) Tale requisito deve essere posseduto nell'ultimo triennio?
- 3) Tale requisito può essere affidato in subappalto ad impresa qualificata?
- 4) Altresì si chiede se è possibile cooptare un'impresa ai sensi dell'art.95 comma 4 del DPR 554/99.



R38:

1) Le specifiche referenze devono essere possedute al momento della scadenza del bando. Possono essere prodotte o autodichiarate. Resta ferma la verifica da parte della Stazione Appaltante delle dichiarazioni presentate.

2) No, non necessariamente nell'ultimo triennio.

3) vedi risposte precedenti.

4) come noto il D.P.R. 554/99 non è più in vigore. E' stato sostituito dal D.P.R. 207/2010 che comunque, all'art. 92 comma 5, ha conservato la medesima norma: *“Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati”*.

Tale norma, che non prevede di “cooptare” alcuno, è applicabile all'appalto in oggetto.

D39: si chiede se è possibile costituire R.T.I. Di Tipo MISTO per la categoria prevalente OG/2 per l'importo pari ad euro 5.489.378,80 con due imprese rispettivamente in possesso di categoria OG/2 IV e OG/2 III la cui somma copre abbondantemente l'importo richiesto.

R39: Sì.

D40: si chiede se è possibile altresì costituire R.T.I. Di Tipo MISTO per la categoria scorporabile OS/28 per l'importo pari ad euro 887.518,29 con due imprese rispettivamente in possesso di categoria OS/28 II e OS/28 I la cui somma copre abbondantemente l'importo richiesto.

R40: Sì.

D41: con la presente sono a chiederVi chiarimenti riguardo alla documentazione amministrativa da presentare per la gara di cui all'oggetto, in particolare all'allegato “B” parte integrante del Bando di gara, il quale chiede l'indicazione dei soggetti individuati dall'art. 38 c. 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163 cessati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

*(lettere sono stata così modificate dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
meglio rappresentate di seguito:*

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di



prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ([ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.](#)) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ([ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.](#)); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'[articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18](#); l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

Premesso quanto sopra, sono a chiederVi con quale modalità devo procedere... tengo conto dell'allegato al Disciplinare e non tengo conto delle modifiche alla normativa, dichiarando i cessati del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che a loro volta, come previsto dal codice degli appalti devono dichiarare individualmente le lett. b), c) e m-ter)?

Riguardo al Socio Unico non previsto dal bando e dall'Allegato B), non deve dichiarare le lett. b), c) e m-ter) del D.lgs 163/06?

R41: Si deve applicare la norma in vigore. Prendiamo atto che c'è stata una modifica normativa (legge 70/2011 e non 106) di cui non si è tenuto conto nel modello Allegato B.

Per quanto riguarda il Socio Unico, occorre applicare la disciplina prevista per il tipo di



società a cui il Socio Unico è riconducibile (S.r.l., S.p.a., ecc...).

D42: La scrivente società, in possesso delle categorie OG1 a classifica III, OG11 a classifica V, OS3 a classifica I, OS28 a classifica IV, OS30 a classifica III, intenzionata a partecipare alla procedura in oggetto in qualità di impresa mandante di costituenda ATI verticale, CHIEDE se può ricoprire le categorie richieste dal bando di gara: OS3 (con la propria classifica I), OS28 (con la propria classifica IV) e OS30 usufruendo dell'incremento del 20%.

R42: Sì. Vedi Bando di Gara, Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale di Appalto.

D43: Facendo riferimento agli elaborati grafici in formato editabile pubblicati sul sito della Stazione appaltante il 12 dicembre u.s., nell'analisi della documentazione si sono rilevate delle incongruenze fra le soluzioni progettuali riportate in detto elaborato (ad esempio layout cantiere, posizione catena metallica nel portico di ingresso, ecc.) e la documentazione progettuale contenuta sul CD consegnato all'impresa concorrente durante il sopralluogo e presa a riferimento, fino ad oggi, per l'elaborazione delle proposte migliorative oggetto dell'offerta tecnica.

Si chiede di chiarire quali siano i documenti da considerare a base di gara e di riferimento per lo sviluppo delle proposte migliorative, tenuto conto che l'offerta tecnica "... dovrà essere descrittiva della soluzione offerta integrata con il confronto tra le migliorie proposte ed il progetto a base di gara; ...".

R43: i documenti da considerare sono ESCLUSIVAMENTE quelli contenuti nel CD consegnato. Il file dwg pubblicato ha il solo fine di ausilio per l'elaborazione grafica più volte richiesto dalle imprese partecipanti.

D44: poiche' ALL'ART. 57 COMMA ee) del C.S.A. viene stabilito che "*l'appaltatore durante tutto il periodo dell'appalto sarà responsabile delle opere d'arte.....*", chiede per una eventuale stipula di una polizza assicurativa il valore delle opere da custodire e la sua durata (che presumibilmente dovrà essere uguale alla durata dei lavori pari due anni).

R44: Il valore delle opere ammonta ad € 16.893.210,67. La durata coincide con quella dei lavori.

D45: Si chiede conferma, in analogia con quanto risposto dalla Stazione Appaltante nel quesito n.8, che le opere di falegnameria ed arredo inerenti l'area convegnistica rappresentate nella tavola PE A 6.25.1, e la struttura metallica di allestimento rappresentata nella tavola PE A 6.32.1 sono escluse dal presente appalto.

R45: La risposta al quesito n. 8 riguarda solo il Verone al piano terzo, pertanto non vi è alcuna "analogia". L'elaborato PEA 6.25.1 rappresenta le opere di falegnameria previste nel salone Brunelleschi e comprese dal presente appalto. Tali opere sono descritte nell'Elenco voci all'NP200.



La struttura metallica prevista nella Pinacoteca e quantificata nelle opere strutturali nella carpenteria metallica, graficizzata nell'elaborato PE A 6.32.1, è anch'essa compresa nel presente appalto ed è necessaria per poter sostenere le canalizzazioni dell'aria."

D46: in riferimento all'appalto in oggetto citato è a richiedere il seguente chiarimento: IL MODELLO ALLEGATO B) a pagina n.2 chiede che il concorrente indichi le modalità con cui intende partecipare alla gara (in forma singola, consorzio, ati etc....), precisando in caso di R.T.I. sia le quote di partecipazione all'R.T.I. medesimo, sia le quote di esecuzione. Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede nel caso di R.T.I. VERTICALE ove la capogruppo esegue interamente le opere afferenti alla categoria OG2 ed intende subappaltare in toto la categoria OS4, mentre la mandante eseguirà in toto le categorie impiantistiche OS3, OS28 e OS30, se la % di esecuzione che deve essere indicata debba o meno tenere conto degli eventuali subappalti, in quanto allo stato attuale non è possibile prevedere eventuali subappalti; il tutto come da esempio sottoriportato (ad oggi non sappiamo nella categoria OG2 quanto andremo effettivamente a subappaltare)

Impresa CAPOGRUPPO

	<i>% di partecipazione</i>	<i>% di esecuzione</i>	<i>classifica posseduta</i>
OG2	100%	100% (si deve indicare 100% oppure 70% considerando che forse subappalteremo il 30%?)	VI [^]
OS3	=====	=====	=====
OS4	100%	0%	=====
OS28	=====	=====	=====
OS30	=====	=====	=====



Impresa MANDANTE

	<i>% di partecipazione</i>	<i>% di esecuzione</i>	<i>classifica posseduta</i>
OG2	=====	=====	=====
OS3	100%	100%	IV [^]
OS4	=====	=====	=====
OS28	100%	100%	V [^]
OS30	100%	100%	VII [^]

R46: E' necessario che l'intenzione di subappaltare sia sempre espressa e dichiarata anche se nell'esecuzione dei lavori non verrà dato seguito al subappalto. In questo caso, premesso che i requisiti devono essere posseduti secondo quanto previsto, la percentuale di esecuzione in OG2 dovrà essere indicata al 100% riservandosi di subappaltare nei limiti di legge. Per la categoria OS4 deve essere esclusivamente dichiarata l'intenzione di subappaltare per intero. Nel quadro riportato possono essere barrate le relative caselle (sia % di partecipazione che % di esecuzione) o ribadita in esse l'intenzione di subappaltare.

D47: in riferimento all'appalto in oggetto citato è a richiedere il seguente chiarimento: Lo scrivente partecipa in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (ass. verticale) costituito appunto da un Consorzio Stabile (capogruppo) e da una Società mandante. Nella domanda di partecipazione si chiede, ovviamente, di indicare in che forma si partecipa (impresa singola, consorzio, rti, ecc?). In questo caso, partecipando si come RTI ma in realtà anche come Consorzio STABILE (essendo il capogruppo tale) è necessario barrare sia la casella CONSORZIO STABILE che la casella RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO??

E' possibile fare una piccola postilla sul modello dove magari si va ad esplicitare in maniera più chiara tale situazione?

La copia dell'atto costitutivo del Consorzio Stabile può essere prodotta in copia conforme all'originale?

R47: Deve essere indicata la forma in cui si partecipa: quindi se si intende partecipare come RTI va espressamente dichiarato a prescindere dalla natura dei componenti del Raggruppamento. Va distinto inoltre se l'RTI è già costituito o è da costituire. Resta fermo che l'Impresa che ha natura di Consorzio (anche stabile) soggiace a tutti gli obblighi

50122 Firenze, Italia
Piazza SS. Annunziata, 12
centralino tel. 055.20371
fax 055.241663

Tel. +39 055 2037297/334
Fax. +39 055 2037296
patrimonio@istitutodeglinnocenti.it
www.istitutodeglinnocenti.it

**Istituto
degli
Innocenti**



Area Giuridico Amministrativa

Servizio patrimonio

richiamati dal disciplinare e dal modello di dichiarazione disposti dalle norme vigenti. Nulla vieta di inserire nella domanda di partecipazione i chiarimenti ritenuti necessari. La copia conforme all'originale di qualsiasi documento tiene il posto del documento medesimo.

Si riporta infine la comunicazione pubblicata sul sito dell'Istituto:

ERRATA CORRIGE CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Si comunica che nel Capitolato Speciale di Appalto (*PEG_4.01.1 CSA generale_corpo_pdf*), art. 4 pag 11, nella tabella di esemplificazione ivi presente compare **per mero errore materiale** il riferimento alla categoria prevalente OG2, con l'indicazione della "Qualificazione minima al 70%". **TALE RIFERIMENTO E' ERRATO IN QUANTO L'IMPORTO PER LA QUALIFICAZIONE DELLA CATEGORIA PREVALENTE OG2 NON PUÒ ESSERE RIDOTTO AL 70%.**